

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 48 del 20/05/2013



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 20/05/2013)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

Articolo 2 - Definizione dei servizi

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali

CAPO III: ORGANICI

Articolo 8 - Definizione degli organici

CAPO IV: REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze

CAPO V: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 10 - Funzioni

Articolo 11 – Composizione e nomina

Articolo 12 – Modalità di funzionamento

Articolo 13 – Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO VI: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 14- Concorso per l'assegnazione delle licenze (SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI)

Articolo 15 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 16 - Presentazione delle domande

Articolo 17 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

Articolo 18 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 19 - Materie delle prove d'esame

Articolo 20 - Rilascio delle licenze

Articolo 21 - Validità delle licenze

Articolo 22 - Inizio del servizio

CAPO VII: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Articolo 23 - Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 24 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VIII: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 25 - Sostituzione alla guida

Articolo 26 - Collaborazione familiare

CAPO IX: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 27 - Obblighi dei conducenti

Articolo 28 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di taxi

Articolo 29 - Diritti dei conducenti dei taxi

Articolo 30 - Divieti per i conducenti dei taxi

Articolo 31 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di taxi

Articolo 32 - Responsabilità del titolare

CAPO X: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI

Articolo 33 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 34 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

Articolo 35 - Tassametro per il servizio di taxi

Articolo 36 - Sostituzione dei veicoli

Articolo 37 - Controllo dei veicoli

Articolo 38 - Veicoli di scorta per il servizio di taxi

Articolo 39 - Radio telefono per il servizio di taxi

Articolo 40 – Uso proprio dell'autovettura taxi

CAPO XI: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 41 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

Articolo 42 - Turni ed orari del servizio di taxi

Articolo 43 - Interruzione del servizio di taxi

Articolo 44 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 45 - Tariffe

Articolo 46 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività

Articolo 47 - Servizi con caratteristiche particolari

Articolo 48 - Uso collettivo del taxi

CAPO XII: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 49 - Vigilanza

Articolo 50 - Sanzioni

Articolo 51 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 52 - Procedimento disciplinare

Articolo 53 - Sospensione della licenza

Articolo 54 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 55 - Revoca della licenza

Articolo 56 - Decadenza della licenza

Articolo 57 - Norma di rinvio

Articolo 58- Entrata in vigore del regolamento

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.1.1992 n. 21.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di taxi è disciplinato dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- L. 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
- D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr.495- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- Delibera Consiglio regionale 31 maggio 1994, n. 2009 - Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: L. 15 gennaio 1992, n. 21
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 - Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (All. 1, n. 69)
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27- disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Articolo 2 - Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea mediante taxi provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e viene effettuato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi è rivolto ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico.

3. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza comunale a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

2. Le licenze sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 23 e 24 del presente regolamento, fatto salvo i taxi di scorta che non sono cedibili. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.

3. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza, si provvede ad attribuire alla nuova licenza lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21. Per il servizio di taxi il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo art. 25.

2. I titolari delle licenze possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.

3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

4. Il conferimento è consentito, previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

b) copia dell'atto di conferimento della licenza debitamente registrato;

c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, copia della patente e CAP da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia al titolare della licenza apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di licenza.

Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica dell'organismo societario devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I titolari di autovetture taxi possono utilizzare propri mezzi per effettuare servizi di linea nel Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dell'art. 24, comma 5 bis della L.R. 30/98, vale a dire in conformità delle disposizioni regionali sulle modalità di espletamento. La partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio è comunque subordinata al nulla osta dell'ufficio competente in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe a gara con il regolare svolgimento del servizio taxi.

2. In tali casi il Comune provvede a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari di licenze taxi ovvero con gli organismi di cui all'art. 7 della legge 21/1992, per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi.

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio comunale.

Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

4. La prenotazione del servizio di taxi è vietata. La prenotazione di chiamata è consentita quando indirizzata al servizio di radio-taxi di cui al successivo art. 39.

CAPO III : ORGANICI

Articolo 8 - Definizione degli organici

1. Il numero delle autovetture, da adibire al servizio TAXI , come pure la sua distribuzione territoriale, è stabilito dal consiglio comunale nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.

Il Comune di Crevalcore, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.11 può bandire concorsi straordinari, a potenziamento del servizio di taxi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche in legge 4 agosto 2006, n. 248 o avvalersi delle ulteriori facoltà di cui al citato art. 6.

2. Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente Regolamento.

CAPO IV : REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 o in altro elenco analogo di altro Stato appartenente all'Unione Europea o di altro Stato;
- Possedere la patente di guida per il veicolo destinato al servizio taxi;
- Possedere il Certificato di abilitazione professionale (CAP);
- Non aver trasferito altra licenza di taxi nei 5 anni antecedenti nell'ambito della stessa Provincia;
- Non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo, appositamente disciplinato;
- non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività da autorizzare o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale;
- Essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un veicolo adatto allo svolgimento del servizio, appositamente collaudato dalla Motorizzazione civile. A tal fine il Comune rilascia un apposito nulla-osta a seguito di domanda in bollo;
- Essere iscritto alla Camera di Commercio;
- Non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi, previsti per legge;
- Essere esente da cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011 (codice antimafia). Nel caso di società l'insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione;
- Non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- Non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;

I requisiti possono essere auto dichiarati in dichiarazioni sostitutive di certificazione o in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

CAPO V : COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 10 – Funzioni

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici e dei servizi;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) tariffe;
 - d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;
 - e) criteri e procedure per i turni ed orari del servizio taxi;
3. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.
5. La composizione, la nomina e le modalità di funzionamento della commissione consultiva di cui al comma 1, se istituita, sono disciplinate dai successivi artt. 11 e 12 del presente regolamento.

Articolo 11 - Composizione e nomina

1. La Commissione consultiva di cui all'art. 10, è costituita con atto del Sindaco ed è composta da tre membri, di cui:
- a) uno designato dal Comune con funzioni di Presidente;
 - b) uno designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
 - c) uno designato dalle associazioni degli utenti a livello locale o, in alternativa, dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.
2. Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettera b), c), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco, procede, con sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.
3. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla ex VI. qualifica funzionale (cat. C)

Articolo 12 – Modalità di funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può essere, altresì, convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ivi compreso almeno il membro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Articolo 13 – Durata in carica e sostituzione dei membri

1. La Commissione consultiva resta in carica 4 (quattro) anni a far data dalla sua costituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o dell'associazione che li ha designati.

CAPO VI: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 14 - Concorso per l'assegnazione delle licenze.

1. Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi sono assegnate in seguito a pubblico concorso per esami e titoli fino a copertura degli organici comunali dei servizi.
2. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 9.
3. L'indizione del concorso avviene entro sessanta giorni dall'esecutività della delibera con cui è determinato l'organico ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.
4. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul bollettino della Regione Emilia-Romagna ed eventualmente su due quotidiani a diffusione locale.

5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
6. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 15 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
 - c) le materie d'esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione indicati al successivo art.18 ;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda e le modalità per l'inoltro della stessa;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Articolo 16 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi sono presentate al SUAP del Comune, preferibilmente in modalità telematica. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza dell'istante, deve essere autocertificata l'iscrizione al ruolo dei conducenti; deve essere effettuata dichiarazione di impegno e non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio e deve essere documentata o autocertificata la sussistenza di eventuali titoli di preferenza; nonché certificazione medica attestante lo stato di salute rispetto a malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
2. Deve inoltre essere dimostrata la disponibilità del veicolo (proprietà o leasing) precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap. Tale disponibilità dovrà essere dimostrata ai fini del rilascio del titolo con idonea documentazione.
3. Per il rilascio della licenza il richiedente deve dichiarare la presenza dei requisiti di idoneità professionale e morale.
4. La domanda dovrà inoltre contenere l'assenso del richiedente alla copertura delle spese per l'installazione del tassametro.

Articolo 17 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.

La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Competente con funzioni di presidente o suo delegato e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla ex VI qualifica funzionale (cat. C)
2. La Commissione è convocata dal Presidente.
3. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
4. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato,
5. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 18 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. La valutazione della prova d'esame e dei titoli è espressa in trentesimi.

La valutazione dei titoli è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.
2. Non è iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova di cui al successivo articolo sono aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:

- anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, massimo 6 punti: per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza, o di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza punti 0,50 a semestre; per i periodi di servizio prestati come autista alla dipendenze di enti pubblici o imprese private può essere attribuito un massimo di 3 punti, punti 0,50 a semestre;

4. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria è titolo di preferenza la residenza nel Comune di Crevalcore.

Articolo 19 Materie delle prove d'esame

1. Qualora l'assegnazione delle licenze sia espletata per titoli e esami, le modalità di svolgimento sono indicate nel bando di concorso, sulle seguenti materie d'esame:

- conoscenza del presente regolamento;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune.

Articolo 20 - Rilascio delle licenze

1. Il Responsabile del procedimento, approvata la graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 9.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 (sessanta) giorni può essere prorogato per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il diritto all'assegnazione della licenza.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le licenze sono rilasciate rispettivamente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

5. La graduatoria ha validità di quattro anni dalla data di approvazione.

Articolo 21 - Validità delle licenze

1. Le licenze sono rilasciate a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte alla verifica del permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 22 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VII: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Articolo 23- Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento della licenza è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri regolare domanda.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 10 (dieci) giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto dal titolare entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato..

6. Il rilascio della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 9, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche previste nel presente regolamento.

7. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Articolo 24 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare, all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso del titolare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività.

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VIII : SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 25 Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 21/92.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalla Legge 18.4.1962 n. 230 o con un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.

4. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio competente.

La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del protocollo generale del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione di quest'ultimo sul possesso dei requisiti prescritti.

Alla segnalazione deve, altresì, essere allegata autocertificazione su:

a) in caso di assunzione a tempo determinato

- contratto di assunzione sottoscritto dal sostituto alla guida;
- posizione INAIL o INPS del sostituto alla guida;
- iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;

b) in caso di contratto di lavoro autonomo:

- copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione potrà essere presentata la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Registro.

c) comunicazione alla Compagnia di Assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Articolo 26- Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza di taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art.230 bis c.c..

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;

b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9;

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;

e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopra indicato.

7. Nell'ambito del servizio di taxi, il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.

8. I titolari di licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, possono essere sostituiti da collaboratore familiare per i casi di assenza previsti dal presente regolamento, con le modalità e presentando la documentazione ivi indicata.

CAPO IX : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 27- Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi hanno l'obbligo di:

- a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza;
- d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- e) comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- f) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- g) essere ordinato e curato nella persona;
- h) depositare presso il competente ufficio Comunale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- j) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- n) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- o) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- p) entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- q) applicare all'interno una targa con il divieto di fumare.

Articolo 28- Obblighi specifici dei conducenti del servizio di taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza, presentata da qualsiasi persona purchè, il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
- e) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario in vigore all'interno del veicolo;
- f) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato. Non costituisce inizio del servizio la salita a bordo del cliente. Il servizio ha inizio ogni qualvolta il conducente dia luogo allo spostamento del veicolo.
- g) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- h) rispondere ad una sola chiamata per volta;
- i) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
- j) comunicare all'ufficio competente ogni eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo ai fini della regolazione del tassametro;
- k) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- l) garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie;
- m) collaborare con il Comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale.

Articolo 29- Diritti dei conducenti dei taxi

1. I conducenti del servizio di taxi, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
 - f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - g) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.
2. In particolare il conducente del servizio di taxi ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione o aggressività;
 - b) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
 - d) rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
 - e) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi, facendolo sostare per oltre 20 minuti, togliendo agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio (tale facoltà non può essere applicata nei casi di persone con difficoltà a deambulare);

Articolo 30- Divieti per i conducenti dei taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 6;
 - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa;
 - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Articolo 31 Divieti specifici per i conducenti del servizio di taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 31 al conducente del servizio di taxi è vietato:
 - a) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
 - b) provvedere al lavaggio o a riparazioni meccaniche del veicolo nei posteggi;
 - c) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma;
 - d) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
 - e) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio.

f) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune.

Articolo 32- Responsabilita' del titolare

1. Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attivita', resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilita' del Comune.

CAPO X : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI

Articolo 33- Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilita' ed almeno tre sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- e) essere collaudati per non piú di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
- g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Articolo 34- Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
- b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
- c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31.12.1992;
- d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
- e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico";
- f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato;
- g) le autovetture immesse in servizio a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea e senza possibilita' di utilizzo delle scorte commerciali di motorizzazioni precedenti).

Articolo 35 Tassametro per il servizio di taxi

1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo;

2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è soggetto a verifica da parte della Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione e della corretta taratura tariffaria.

A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

Tutti gli interventi sul tassametro – ivi compresi omologazione, adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature o spiombature, etc. – sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, all'uopo autorizzate.

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed agli adempimenti di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

7. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

8. Il conducente del taxi è tenuto inoltre a comunicare ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici del veicolo con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a regolare il tassametro in base alle nuove misure.

Articolo 36 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate agli artt. 33 e 34 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza la variazione intervenuta.

Articolo 37- Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi sono sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

2. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo. In caso contrario si dispone la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 38- Veicoli di scorta per il servizio di taxi

1. Il veicolo di scorta, da utilizzare previa autorizzazione del Dirigente Responsabile, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici e per il periodo di fermo tecnico, deve avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato per il servizio di taxi.

2. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, lo stesso può, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile, sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il periodo di fermo tecnico, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare del servizio di taxi che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.

Articolo 39- Radio telefono per il servizio di taxi

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelievo dell'utente e che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

3. Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono può esercitarsi il servizio di prenotazione di chiamata.

Articolo 40 – Uso proprio dell'autovettura Taxi

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi.

CAPO XI : MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 41- Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione degli stessi ai sensi del Codice della Strada.
2. E' facolta' del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonchè, l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' pero' facolta' dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o telefono del posteggio, riceve commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
5. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.

Articolo 42- Turni ed orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore per ogni singolo tassista. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno dell'autovettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune dove devono essere riportati:
 - a) il turno del servizio;
 - b) l'orario di servizio della giornata.
2. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
3. Particolari modalità di servizio possono essere adottate per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Articolo 43- Interruzione del servizio di taxi

1. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
3. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Articolo 44- Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.

2. Il servizio puo' essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilita'.
3. I titolari di licenza possono adattare il veicolo, compreso i veicoli di scorta di cui all'art.38, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.

Articolo 45- Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana ed extraurbana, di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con deliberazione della Giunta. Le tariffe ed i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale da parte del Comune, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni sindacali di categoria.

L'esito della verifica è sottoposto alla Commissione consultiva di cui all'art. 11 per il prescritto parere.

2. Le tariffe in vigore e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Articolo 46- Ferie, assenze ed interruzione dell'attivita'

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio, agli organismi economici di appartenenza, i quali provvedono, a darne comunicazione mensile al competente ufficio comunale entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per i tassisti non associati la comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente all'ufficio comunale.

Il titolare di licenza ha facolta' di farsi sostituire.

3. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.

Articolo 47- Servizi con caratteristiche particolari

1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, societa', associazioni, pubbliche amministrazioni, ecc.), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Articolo 48- Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di taxi puo' soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per gli utenti.

3. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.

CAPO XII : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 49- Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di taxi compete agli organi di polizia municipale.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 50- Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267;
 - b) sanzioni amministrative quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 51- Sanzioni amministrative pecuniarie

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli di cui agli artt. 53, 54, 55 e 56 per i quali si applicano le sanzioni ivi previste e qualora i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalle vigenti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 52- Procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione accessoria, il Dirigente Responsabile applica le seguenti disposizioni:
 - all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'interessato ha facoltà di presentare, al competente ufficio, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 10 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
 - l'ufficio competente esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, propone l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Articolo 53- Sospensione della licenza

1. La licenza d'esercizio è sospesa come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - c) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - d) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente regolamento;
 - e) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
2. Il Dirigente Responsabile dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. La sanzione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

Articolo 54- Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare della licenza o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente Responsabile può procedere in via cautelare alla sospensione dal servizio del soggetto interessato. In tal caso la sospensione è revocata se ed in quanto sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Articolo 55- Revoca della licenza

1. Il Dirigente Responsabile dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) nei casi in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

2. La revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 56- Decadenza della licenza

1. Il Dirigente Responsabile dichiara la decadenza della licenza provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita dei requisiti morali e professionali;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di taxi;
- d) morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal regolamento;
- e) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
- g) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dal presente regolamento;
- h) avere ottenuto il rilascio della licenza in violazione del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo anche da altro Comune;
- i) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
- l) quando vi sia una violazione alle disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 sulle caratteristiche dei veicoli.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art.6 della Legge n. 21/1992.

Articolo 57- Norma di rinvio

La disciplina del servizio di taxi dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni di legge non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 58- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.